CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell' adunanza del 17 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti della Provincia di Mantova

sul funzionamento dei controlli interni nell'anno 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 di approvazione del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le Linee Guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2023;
Esaminata la relazione sul funzionamento dei controlli interni dell'esercizio 2023, trasmessa dalla Provincia di Mantova in data 11 aprile 2024;
Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 403 del 17 dicembre 2025 con cui la questione, su richiesta del magistrato istruttore, è stata deferita in camera di consiglio;
Udito il relatore, Mauro Bonaretti.

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - Tuel, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città metropolitane ed alle Province la redazione di una relazione annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato. La redazione del referto sui controlli interni rappresenta un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo possibile l'adozione delle misure correttive necessarie.
Dall'esame complessivo della relazione annuale trasmessa dalla Provincia di Mantova in data 11 aprile 2024, del regolamento dell'Amministrazione provinciale sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2023, un sistema di controlli interni solo parzialmente adeguato, che necessita di variazioni ed integrazioni volte ad assicurarne una maggiore funzionalità e adeguatezza.
Si rappresentano di seguito i profili di criticità rilevati.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa, configurando una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli. Con il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, si è previsto che, in assenza di controlli preventivi di legittimità, fosse garantita la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (ex multis, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC;).

Con riguardo a tale tipologia di controllo, nelle specifiche sedi del questionario la Provincia di Mantova ha riferito che gli esiti del controllo di gestione dell'anno precedente non hanno concorso all'individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo. Analoga affermazione è stata fatta per gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente che non hanno evidenziato elementi che rendessero necessario modificare le modalità di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

La Sezione nel prendere atto di quanto rappresentato, ritiene opportuno rammentare che la scelta della tecnica di campionamento utilizzata deve essere adeguatamente motivata.

A tal proposito la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 28/2014, ha raccomandato che la selezione delle tecniche di campionamento venga effettuata tenendo conto anche dei "criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica".

Si invita, quindi, la Provincia di Mantova ad individuare tecniche di campionamento adeguate e finalizzate ad intercettare le fattispecie caratterizzate da maggior rischio.

Controllo di gestione.

Dalle risposte fornite nel questionario-referto sui controlli interni esercizio 2023, l'Ente non risulta essersi dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

L'Ente afferma che ha potuto elaborare dati analitici di costo e di ricavo, con l'attivazione e la gestione sistematica della contabilità finanziaria, integrata con le rilevazioni puntuali della contabilità economico-patrimoniale. Dati che deriverebbero dai componenti positivi e negativi di reddito, integrati a fine esercizio con le operazioni di chiusura del bilancio (ratei, risconti, ammortamenti).

Pertanto, pur in assenza di un sistema dedicato alla contabilità analitica, l'Ente afferma che comunque ha garantito la tracciabilità e l'analisi dei costi attraverso l'integrazione tra contabilità

finanziaria ed economico-patrimoniale, rendendo possibile il monitoraggio dell'efficienza amministrativa.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, ribadisce che la rilevazione analitica dei dati e l'individuazione di centri di costo e di ricavo, rappresenta l'elemento fondante del controllo di gestione nell'ambito della misurazione e valutazione dell'efficienza, quale rapporto tra risorse utilizzate e prodotti ottenuti. Al riguardo, anche la Sezione delle Autonomie con deliberazione 23/SEZAUT/2019/FRG, ha affermato che il presupposto del controllo di gestione sia proprio l'utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo in quanto "*la sua adozione parziale comporta che non si riesca a fare ovunque riferimento a costi e ricavi, con l'effetto della mancata adozione sia di indicatori calibrati per verificare l'attuazione degli obiettivi, che di metodologie atte a correggere gli scostamenti*".

La Sezione evidenzia che la specificità del controllo di gestione è quella di centrare l'attenzione sulle misure che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate. Il controllo di gestione infatti non può prescindere dall'impiego di strumenti tecnico-contabili quali: 1) il budget, che negli enti locali può essere rappresentato dal PEG, 2) la contabilità analitica ex art. 197, comma 3, del TUEL, che costituisce un sistema di contabilità economica diretto alla determinazione dei costi e dei proventi dei singoli servizi; 3) l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4) il benchmarking, tecnica di management basata sul confronto, con riferimento agli enti locali, delle modalità di erogazione dei servizi pubblici e finalizzata a promuovere continui miglioramenti; 5) il sistema di reporting (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR).

Alla luce di quanto esposto, la Sezione osserva che il funzionamento del controllo di gestione può ritenersi solo parzialmente adeguato, rilevandosi la necessità che l'Ente provveda a integrare le proprie valutazioni attraverso l'utilizzo di rapporti periodici, contenenti i dati analitici (contabili ed extracontabili), riferiti agli obiettivi e risultati dei diversi centri di responsabilità, anche, ma non solo, in termini di costi e ricavi (es. anche i tempi di esecuzione o rilascio), al fine di individuare le eventuali azioni correttive da attivare e sottoporre in futuro a controlli più stringenti i settori in cui dovessero emergere maggiori criticità.

Il controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, attraverso la "rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici".

La Sezione delle Autonomie ha sottolineato che il controllo strategico "*non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni*" (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

In sede istruttoria è stata evidenziato all'Ente, il mancato utilizzo delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica, necessaria ad orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie, la mancata effettuazione di tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione e la mancata adozione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali e alla rotazione ordinaria del personale.

In proposito l'Ente afferma di monitorare lo stato di attuazione dei programmi in base agli standard di qualità prefissati e all'impatto socioeconomico attraverso strumenti e indicatori specifici, come quali:

- PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione): definizione e valorizzazione di indicatori di performance.
- Sistema informativo statistico delle Province italiane: utilizzo dei dati nell'ambito del progetto BES – Benessere equo e sostenibile delle Province, a cui l'amministrazione partecipa attivamente.

E' stata, inoltre, rilevata l'assenza di attività reportistica infrannuale che dia conto del monitoraggio svolto e necessaria allo svolgimento di un raffronto tra i risultati conseguiti e quelli programmati e, quindi, a rilevare le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

La Sezione invita l'Ente ad attivarsi, per implementare il controllo strategico. In particolare, sarebbe necessaria la predisposizione di report infrannuali e l'adozione di indicatori sulla base dei quali supportare i processi decisionali di programmazione e verificare il grado di attuazione delle

politiche e dei programmi, non solo sotto il profilo gestionale, ma anche in termini di impatti ed effetti attesi e conseguiti, rispetto ai bisogni e problemi collettivi.

Al punto 14) del questionario in merito alla predisposizione di misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, rilevato che non sono state adottate la rotazione degli incarichi dirigenziali e la rotazione ordinaria del personale, l'Ente ha chiarito che non è stato possibile provvedere a tale adempimento per effetto della rilevante compressione del personale che si è verificata negli anni 2014/2016, in particolare:

a) si sono verificate nel tempo numerose variazioni nella composizione dei dirigenti e responsabili (concorsi pubblici, avvicendamenti, dimissioni volontarie);

b) sono state parallelamente attuate una serie di misure organizzative alternative alla rotazione che "favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze";

c) è stata garantita la tracciabilità dei procedimenti grazie a:

- applicazione della Legge n. 241/1990;
- regole organizzative interne;
- informatizzazione e digitalizzazione dei processi;
- distinzione tra responsabile dell'istruttoria, del procedimento e dell'atto finale.

La Sezione nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, richiama la deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/INPR, ove prevede che: "*la legge 6 novembre 2012, n. 190, mira a prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione, imponendo misure come la rotazione dei dirigenti e, nelle amministrazioni locali, delle posizioni organizzative, nei settori ad alto rischio di corruzione. Inoltre, il responsabile anticorruzione, in collaborazione con il dirigente competente, deve verificare l'effettiva attuazione della rotazione degli incarichi… È evidente, tuttavia, che la mancata rotazione delle figure dirigenziali o delle posizioni organizzative – per impossibilità oggettiva e motivata dall'ente -– non può legittimare una totale disapplicazione delle misure atte a prevenire il fenomeno corruttivo nei rispettivi assetti organizzativi (…) Nei casi in cui non sia possibile realizzare la misura della rotazione ordinaria, le amministrazioni/enti sono comunque tenuti a programmare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione. In sostanza, un approccio di tipo sostanziale, nel quale la finalità prevista – di evitare l'accentramento in capo al soggetto apicale per un periodo di tempo indeterminato di poteri rilevanti e tali da rappresentare una situazione a rischio di comportamenti non imparziali – può e deve essere raggiunta anche con altre modalità*".

Controllo sugli organismi partecipati.

Quanto al controllo sulle società partecipate, l'art. 147-quater attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell'Ente, il compito di definire preventivamente, sulla base di standard prefissati, gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere. Ai fini del controllo in esame, l'Ente deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. I relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019), devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario. È compito dell'Amministrazione monitorare l'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.

In merito al punto 16) del questionario, l'Ente ha dichiarato che benché non abbia provveduto formalmente alla definizione, in atti, degli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti, gli stessi sono stati comunque individuati e utilizzati nel periodo 2020-2024 nei confronti degli organismi partecipati sottoposti al proprio controllo.

La Sezione raccomanda, pertanto, la prosecuzione delle attività e della metodologia di lavoro intraprese, formalizzando il sistema di controllo, integrando il sistema degli indicatori e dedicando una maggiore attenzione agli enti *in house* che richiedono forme di controllo analogo maggiormente incisive.

Controllo sulla qualità dei servizi

Punto 1) l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi.

In riscontro alla criticità rappresentata, l'Ente ha precisato che i servizi pubblici locali rivolti alla generalità dell'utenza sono limitati a:

1) politiche attive del lavoro, svolte su delega di Regione Lombardia;
2) trasporto pubblico locale e servizio idrico integrato, gestiti non direttamente dalla Provincia ma tramite organismi strumentali:
 a) l'Agenzia TPL di Cremona e Mantova, ente pubblico non economico incaricato di pianificare, regolare e monitorare il trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Cremona e Mantova;

b) l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova (ATO), competente per il servizio idrico integrato.

L'Agenzia TPL gestisce, per conto degli enti partecipanti, i contratti di servizio con le imprese esercenti il trasporto pubblico, pianificando reti e offerta e curando le gare di affidamento, nell'ambito di tali rapporti, l'Agenzia provvede anche alla predisposizione della Carta dei Servizi relativa al trasporto pubblico locale.

Infine, l'azienda speciale ATO ha predisposto il contenuto della Carta dei Servizi del settore idrico, successivamente fatto proprio e sottoscritto da ciascun gestore operativo.

La Sezione nel prendere atto di quanto riferito, osserva che i servizi gestiti dalla Provincia riguardano anche altri settori, come ad esempio le strade o gli edifici scolastici di competenza provinciale, che, pur non essendo servizi a domanda individuale, sono rivolti a una utenza collettiva e richiedono uno stringente controllo di qualità. Il controllo di qualità, previsto dall'art. 147, co. 2, lett. g), Tuel, misura, inoltre, la soddisfazione anche degli utenti interni all'Ente. Il controllo di qualità, infine, non si limita alla valutazione dell'output dei servizi, ma considera anche il rispetto delle funzioni di integrità e trasparenza dell'amministrazione.

In relazione al punto 4) risulta che l'Ente non ha provveduto all'estensione delle rilevazioni sulla qualità dei servizi anche agli organismi partecipati. E' sato precisato, tuttavia che, pur in assenza di un atto deliberativo specifico, verifiche sulla qualità dei servizi erogati nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e del Servizio Idrico Integrato (SII) sono state comunque svolte in modo continuativo nel periodo 2020-2024.

Tali verifiche non sono state condotte direttamente dalla Provincia, ma attraverso l'acquisizione degli esiti delle indagini predisposte dagli organismi partecipati competenti, i quali hanno monitorato e valutato la qualità dei servizi erogati nei rispettivi ambiti.

La Sezione nel prendere atto di quanto riferito, richiama la necessità di una effettiva valutazione della qualità del prodotto o del servizio realizzato in rapporto al livello di utilità collettiva raggiunto, al fine di evitare apprezzamenti autoreferenziali da parte degli organismi controllati. A tal fine è necessario introdurre verifiche periodiche sulla qualità dei servizi pubblici erogati dalla società partecipate.

Non risultano elaborati ed applicati gli indicatori di accessibilità delle informazioni, trasparenza dei tempi di erogazione, trasparenza dei costi di erogazione, trasparenza sulle responsabilità del servizio e correttezza con l'utenza, affidabilità del servizio, compiutezza del servizio e conformazione agli standard di qualità.

L'Ente riferisce che, pur in assenza di una formale approvazione di tali indicatori, gli organismi partecipati hanno comunque definito e applicato strumenti di monitoraggio e rendicontazione che consentono di valutare, in maniera sostanziale, gli aspetti sopra richiamati.

Precisa, altresì, che in materia di controllo sulla qualità dei servizi, gli indicatori attualmente applicati per l'unico servizio a domanda individuale, in materia di politiche attive del lavoro, erogato direttamente, sono quelli elaborati da Regione Lombardia.

L'Ente afferma di non effettuare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, evidenziando, peraltro che ha nel tempo aderito a diversi progetti di collaborazione e confronto, finalizzati allo scambio di dati, alla valutazione degli standard di qualità e all'individuazione delle best practices, quali:

- -Progetto "Province & Comuni" – PI.CO.

La Provincia di Mantova ha aderito al progetto promosso dall'UPI, sottoscrivendo il 12 febbraio 2024 un accordo di collaborazione.

La piattaforma PI.CO. è stata concepita per agevolare lo scambio di esperienze, la condivisione delle migliori pratiche e per offrire strumenti innovativi di supporto all'erogazione dei servizi provinciali.

Gli ambiti di intervento riguardano in particolare:

- Stazione Unica Appaltante (SUA);
- Servizio Associato Politiche Europee (SAPE);
- Servizi Innovativi Territoriali (SIT).
 - BES delle Province

La Provincia di Mantova ha aderito nel 2013 al progetto BES – Benessere equo e sostenibile delle Province e dal 2020 partecipa al gruppo di lavoro per la ricerca e l'elaborazione degli indicatori.

Il progetto coinvolge oggi 38 Province e Città metropolitane italiane.

Gli indicatori BES sono rappresentati anche tramite mappe tematiche e associati agli obiettivi dell'Agenda 2030, in coerenza con le funzioni fondamentali esercitate dalle istituzioni territoriali.

Nel 2024 la Provincia ha aderito al progetto di territorializzazione della Strategia territoriale per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con l'Unione delle Province Lombarde e Regione Lombardia.

Il 3 febbraio 2025 è stato sottoscritto il protocollo di intesa (Deliberazione n. 10 del 30/01/2025).

Il progetto prevede la creazione di un set di indicatori di monitoraggio condiviso a livello provinciale, basato sulla sistematica condivisione di dati già presenti nei sistemi nazionali e locali

(ISTAT, BES, Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, DataLab della Città metropolitana di Milano), resi disponibili tramite un sito dedicato.

Al Punto 10) l'Ente attesta che non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità, rappresentando che l'art. 19-bis del D. Lgs. n.150/2009 "*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*" non è individuato tra le norme di diretta applicazione per gli enti locali in virtù di quanto stabilito dall'art. 31 dello stesso decreto.

La Sezione nel prendere atto di quanto riferito, richiama, al riguardo, quanto espressamente previsto dall'articolo 19-bis del D.Lgs. 150/2009 (noto come "Decreto Brunetta") in ordine alla partecipazione dei cittadini e degli utenti alla misurazione delle performance delle amministrazioni pubbliche, alla rilevazione della soddisfazione tramite gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), prevedendo la pubblicazione dei risultati sui siti istituzionali, includendo, quindi, anche gli enti locali come le Province tra i destinatari dell'obbligo di trasparenza e valutazione, con l'obiettivo di migliorare i servizi erogati.

Alla luce di quanto emerso, il controllo sulla qualità dei servizi appare solo parzialmente adeguato. Se da un lato, infatti, l'impiego di indicatori e la partecipazione a diverse iniziative interistituzionali per il confronto e la valutazione di qualità, mettono in luce l'attenzione dell'Ente al tema, dall'altro non emerge un quadro sistematico e strutturato di controllo della qualità dei servizi, né in termini di impianto metodologico adottato, né in termini di estensione, dato che ampi settori dell'attività amministrativa non vengono presi in considerazione.

Appendice sul PNRR

I controlli sull'attuazione degli interventi del PNRR forniscono utili indicazioni per implementare in modo efficace il coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, nonché per monitorare il conseguimento degli obiettivi nei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE. L'entità delle risorse del PNRR messe a disposizione degli enti locali, soggetti attuatori degli interventi, amplia, notevolmente la loro capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da una adeguata risposta sul piano organizzativo.

Al punto 3) del questionario si rileva che l'Ente non ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR in materia di auditing finanziario-contabile e auditing sulla performance.

L'Ente riferisce, invece, che con nota del 18 agosto 2022, il Segretario Generale, al fine di garantire un costante monitoraggio delle procedure connesse alle misure PNRR–PNC, di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore comunitario e di promuovere la massima trasparenza dei procedimenti, ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale e trasversale. Tale organismo è composto da figure dotate di competenze diversificate, coinvolte a vario titolo nella gestione degli interventi, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento e l'efficacia delle attività connesse.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato, constata la mancanza di una struttura del responsabile /referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR, in quanto l'Ente si è avvalso unicamente della collaborazione dei vari uffici.

Al Punto 13) Il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2).

L'Ente riferisce che il grado di attuazione degli obiettivi e progetti finanziari dal PNRR è oggetto di un monitoraggio sostanzialmente costante, effettuato attraverso incontri periodici dei dirigenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento al questionario sul funzionamento dei controlli interni dell'esercizio 2023

ACCERTA

- la parziale adeguatezza del sistema, con riserva di verificare gli eventuali correttivi apportati in occasione delle prossime verifiche di competenza;

INVITA

- la Provincia di Mantova ad adottare le misure necessarie tese al miglioramento del funzionamento del sistema dei controlli interni, e, in particolare, a:
- adottare una modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate, che proiettino i controlli di regolarità amministrativa e contabile nella logica del rischio, presidiando in maniera non casuale le aree più esposte alla possibilità di irregolarità;
- adottare un sistema di controllo di gestione strutturato e articolato per centri di responsabilità e dati analitici contabili ed extracontabili, in grado di supportare i processi

decisionali, sia in fase di programmazione, sia in fase di valutazione dei risultati, di apprendimento organizzativo e miglioramento dei processi operativi.

- adottare un sistema di controllo strategico strutturato in grado di orientare e valutare l'impatto dei programmi rispetto ai bisogni e ai problemi collettivi affrontati.
- proseguire nel percorso avviato implementando i controlli sulla qualità, da estendere a tutti i servizi erogati direttamente e indirettamente, attraverso la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, coinvolgendo altresì attivamente gli stakeholders nella fase di definizione degli standard di qualità ed effettuando il benchmarking con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
- integrare tra loro, in modo strutturato, i vari strumenti e le diverse prospettive dei sistemi di controllo, al fine di poter disporre di un cruscotto complessivo di monitoraggio e controllo direzionale sull'andamento dell'azione amministrativa.

DISPONE

- la trasmissione di codesta pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Presidente della Provincia e all'Organo di revisione della Provincia di Mantova;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Magistrato Estensore
(Mauro Bonaretti)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
9 gennaio 2026
Il funzionario preposto
Susanna De Bernardis